



## COMUNE DI BORMIDA

Provincia di Savona

### **BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE ANNO 2020 (DGR 830 del 5 agosto 2020)**

**Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 04.11.2020.**

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno alle locazioni abitative di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss.mm.ii (Fondo sociale affitti), in ottemperanza alle indicazioni contenute nella DGR n. 830 del 5 agosto 2020 "Riparto del Fondo sostegno alla locazione 2020", avente il fine di ridurre il disagio abitativo ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **ARTICOLO 1 REQUISITI GENERALI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Bormida, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti. (Per oneri accessori si intendono quello indicati all'art. 9 della Legge 392/78 ossia spese condominiali, nonché quelle per le utenze – energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc)

In alternativa alle registrazioni annuali del contratto il proprietario deve aver aderito alla disciplina della cedolare secca e in tal caso deve essere prodotta copia della relativa dichiarazione, se la stessa non risulta già inserita tra le clausole contrattuali.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=(equivalente ad un canone mensile di € 650,00).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Bormida e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- c) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 5 anni sul territorio del Comune di Bormida;
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- e) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedola secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, nazionale e/o estero, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza);
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere f) e g) non si applicano quando il richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna fattispecie:

- alloggio accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco o di altra autorità giudiziaria che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
  - alloggio di proprietà, o quota dello stesso, assegnato in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente o parte dell'unione civile, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
  - nuda proprietà di alloggio il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado.
- h) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=;
  - i) nel caso di un peggioramento della situazione lavorativa o economica superiore al 25%, dell'indicatore della situazione reddituale dell'ISEE ordinario, è possibile produrre ISEE corrente - Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;
  - j) canone annuo di locazione, come contrattualmente stabilito, non superiore a € 7.800,00;
  - k) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti suddetti, che devono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando, sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello allegato al presente Bando, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## ARTICOLO 2 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 200,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del de cuius richiedente e che continuino a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere redistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

## ARTICOLO 3 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La domanda, redatta sull'apposito modello allegato al presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata, dal 16 novembre 2020 ed entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2020 a pena di inammissibilità, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bormida, Località Chiesa n. 10.

E' altresì possibile inoltrare la suddetta domanda tramite raccomandata e/o anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo [comune.bormida.sv@legalmail.it](mailto:comune.bormida.sv@legalmail.it) entro e non oltre il termine previsto dal bando.

Il Comune di Bormida non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

A causa della situazione sanitaria emergenziale tutt'ora in corso, si consiglia di scaricare direttamente dal sito istituzionale del Comune di Bormida [www.comune.bormida.sv.it](http://www.comune.bormida.sv.it) la domanda e di inviarla debitamente compilata unitamente al documento d'identità ed agli allegati previsti all'indirizzo pec sopra citato. I moduli di domanda potranno comunque essere ritirati o consegnati presso l'Ufficio Amministrativo sito nell'edificio comunale negli orari di apertura al pubblico (lunedì- martedì - mercoledì – giovedì - venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30).

Gli operatori dell'Ufficio Servizi Amministrativo saranno a disposizione telefonicamente al numero 019-54718 per informazioni o per concordare un appuntamento per l'assistenza nella compilazione.

Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete, contraddittorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del termine ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate nel presente Bando.

#### ARTICOLO 4 VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Successivamente alla scadenza del bando, verrà verificata la regolarità delle domande pervenute, procedendo all'esclusione d'ufficio di quelle non ammissibili perché tardive, o per carenza di requisiti, non regolari, incomplete o che presentino dati contraddittori o non veritieri. Della esclusione ne verrà data debita comunicazione agli interessati.

Il Comune potrà effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (Es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Espletate le sopra descritte verifiche, si procederà alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bormida. Ai sensi della vigente normativa sulla privacy i beneficiari verranno identificati mediante il numero di protocollo della propria domanda. Detta graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15. Avverso tale graduatoria gli interessati possono far pervenire reclamo scritto non oltre i quindici giorni dalla sua pubblicazione.

#### ARTICOLO 5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Le risorse destinate all'erogazione dei contributi per il sostegno alle locazioni abitative sono state assegnate al Comune dalla Regione Liguria. Qualora la quota spettante, pari a € 1.333,11 risulti quantitativamente inferiore rispetto all'importo totale richiesto per soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i beneficiari, assegnando a ciascuno un contributo proporzionalmente ridotto.

#### ARTICOLO 6

##### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bormida, con sede in Località Chiesa n. 10 - 17045 Bormida (SV) – [info@comune.bormida.sv.it](mailto:info@comune.bormida.sv.it) -

PEC: [comune.bormida.sv@legalmail.it](mailto:comune.bormida.sv@legalmail.it)

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali di cui al presente bando saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Bormida per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere richieste agli Uffici competenti le informazioni, ritenute utili ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella qualità di interessati, i richiedenti hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

BORMIDA 11 NOV 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.10 B. B. B. B.